

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot.N. 6865

Brindisi, li 19 LUG. 1961

AL SIG. Cake Ginzio

Lotto 3° Scala A Int. 3

Via Flaminia

Brindisi

OGGETTO: Regolarizzazione contabile canoni di locazione.

Da controllo contabile è risultato che l'ammortamento dell'alloggio condotto in locazione dalla S.V. è stato riportato, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, per un periodo di 50 anni anziché di 35, così come previsto dalle disposizioni di Legge vigenti in materia di edilizia popolare e sovvenzionata, nonché dalle istruzioni impartite dal Ministero dei LL.PP. con nota 6/5/1953, n. 3582.

Questo Istituto nel mentre non accampa alcun diritto di rivalsa sulle somme maturate nel periodo dalla assegnazione dell'alloggio a tutt'oggi, informa la S.V. che in ordine alle ragioni innanzi esposte è costretto a ridimensionare contabilmente il canone di ammortamento dell'alloggio, riportandolo agli anni 35, così come previsto, per cui, a partire dal 10-10-1961 il canone mensile risulterà di £ 781 per vano.

Si è anche provveduto a differenziare l'alloggio da Ella occupato attribuendo allo stesso un indice di caratura che ora corrisponde esattamente alla superficie occupata dalla S.V.. Sicché il suo alloggio risulta definitivamente di vani contabili 4.75 =

In conseguenza dei predetti adeguamenti il canone di fitto per l'alloggio da Ella occupato, da corrispondere dalla innanzi citata data, verrà a risultare in £ 4472 come specificato nel seguente dettaglio:

a- Canone di locazione per fitti e servizi

£. 781 vano per vani 4.75 £. 3.710

b- Canone consumo acqua normale £. 500

c- Contributo per illuminazione scale £. 150

d- I.G.E. 3% solo su a) £. 112

4.472

TOTALE LIRE

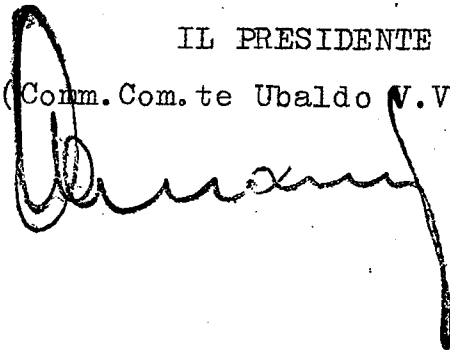
=====

 Di quanto innanzi si dà comunicazione a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm. Com. te Ubaldo V. VALLARINO)

PA/MI/ta.



Prefettura di Brindisi

Divisione Gab. N. di Prot. 1258

Brindisi, 9 agosto 1949

Risposta a nota

OGGETTO Domanda di alloggio.-

Allegati

11 AGO 1949

ILL/MO SIG. SINDACO

BRINDISI

Trasmetto alla S.V.Ill/ma l'unita domanda della Guardia Forestale Sig. Esposito Giulio, tendente ad ottenere la concessione di un alloggio, con preghiera di interessare la Commissione competente perchè prenda in benevola considerazione la domanda stessa in sede di assegnazione delle case popolari.-

MUNICIPIO DI BRINDISI	
ARCHIVO	
11 AGO 49-1.	
14433	
PROT. N.	
CAT.	CLAS. FASC.

IL PREFETTO

(P. Chieffo)

[Handwritten signature]

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunce

Art. del campione unico

(47 ultimo capoverso, della normale n. 46
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziati in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritto (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorante (2) Brindisi Via Casimiro 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. COLACI G. Vito

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10. 8. 1960

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9 del 3° lotto

Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: da 10. 8. 1959 al 10. 8. 1960

Corrispettivi pattuiti 3.360 mensili anticipati

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, add. - 3 AGO. 1960 27 Agosto 1960

I DENUNZIANTE (7)

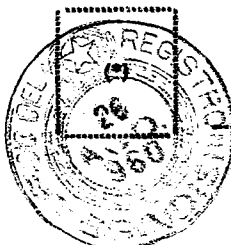
IL PRESIDENTE

(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add. 26 1960 19 al N. 1339

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Calasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimoranti e (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

Sig. COLACI Giorgio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9 del 3° lotto

di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Vico Scelva

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1960

Corrispettivi pattuiti: L. 3.364 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 80 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 18 AGO. 1958 19 58.

DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
(Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 21 AGO. 1959 19 al N. 222

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire Cinquecento

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

IL V. DIRETTORE

Giovanni Calasso

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

AI SENSI DELL'ART. 74 LEGGE DEL REGISTRO

MODULARIO
F. - Tasse - 2

All'atto della vendita è dovuta
solo la tassa di bollo
di cui all'art. 9 Tariffa 4
della legge sul Bollo.
Per la registrazione vedere a tergo

Parte da trattenerne in Ufficio

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47 ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore.

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente
dell' I. A. C. P.

dimorant e (2) Brindisi - Via Casimiro, 9
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra ess o denunziant (3) ed il

Sig. COLACI Giorgio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10-8-1958 19 58

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9; del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di Brindisi - Vico Sicilia

Durata della locazione: dal 10-8-1958 al 10-8-1959

Corrispettivi pattuiti: L. 3.364= mensili anticipate.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 28-8-1958 19 58

I DENUNZIANTE (7)

IL PRESIDENTE

Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, addì 29-8-1958

vol. 11 foglio registro Atti privati, ed esatte lire

(*) Bollo a calendario.



IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunziante in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritto (Sott. te. Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di
Presidente dell'I.L.A.C.P.

dimorante in Grindisi - Via Cassinara 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess denunziante (3) ed il

sig. Colaci Giorgio

..... convenzioni che (hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 Agosto 1957

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento N° 9 del 3° Lotte
di case popolari nel Comune di Grindisi

Durata della locazione: Dal 10 Agosto 1957 al 10 Agosto 1958

Corrispettivi pattuiti: L. 3364 mensili anticipati.

Fatta la presente denuncia in eseguito degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

GRINDISI, addì 27 AGO. 1957

I DENUNZIANTE (7)

PRESIDENTE

(Sott. te. Ubaldo Vallarino)

Registrata la presente denuncia, addì 27 AGO. 1957 al N. 1876

vol. foglio registro ed esatte lire (Sott. te. Ubaldo Vallarino)

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
e) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Amministrazione delle Tasse e delle Imposte Indirette sugli Affari

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

vol. delle denunce

Art. del campione unico

47. ultimo capoverso, della normale N. 45 del Bollettino (emanale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denunciante, o dei denunzianti e indicazione se il denunciante è il locatore o il conduttore.

(2) Denunce di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunciante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunciante o dei denunzianti.

dimoranti (2)

dichiara di aver verbalmente stipulato le seguenti convenzioni

fra essi denunzianti (3)

Sig. COLACI Giogio di Giuseppe

convenzioni che (4)

esecuzione col giorno (5)

194

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locare: Appartamento n. 9 del 3° lotto di case popolari nel Comune di Brindisi - Vico Sicilia.-

Periodo della locazione: dal 20 Agosto 1954 al 10 Agosto 1957

Corrispettivi pattuiti: L. 3.364. = canoni anticipati.

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30. dicembre 1923, n. 3269.

BRINDISI 28 SET. 1956



DENUNZIANTE (7)
PRESIDENTE
Com. Ubaldo Quattrone

Registrata la presente denuncia addì

10 OTT. 1956

al N. 1831

col. foglio registro Atti privati, ed esatte lire duecento quattro e due

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

CTT

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione d'affitto di beni immobili deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione, ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del registro competenti a registrare gli atti sono :

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste, in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Estratto dal R. D. L. 26 settembre 1935, n. 1781.

Art. 3.

La sopratassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni dei fabbricati prevista dal 1° comma dell'art. 101 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269, è determinata nella misura di dodici volte la tassa.

Alla suddetta sopratassa non si applicano le riduzioni previste dall'art. 104 della suddetta legge del registro.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 30 dicembre 1935, n. 2247).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 400 all'anno, e nel caso che trattisi di pigione per abitazione, non superi le L. 600 all'anno.

Estratto dalla Tariffa delle tasse di registro (Allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrisposizioni in danaro e in generi o derrate a carico del colono: sublocazioni, subrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni L. 100.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 16.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di

N. vol. delle denunzie

Art. del campione unico

(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

(1) Cognome, nome e paternità del denun-
ziante o dei denunzianti e indicazione se
il denunziante è il locatore o il conduttore

(2) Dimora di ciascuno.

(3) Fra essi denunzianti o denunzianti in
proprio oppure per conto di (cognome,
nome, paternità e domicilio del condut-
tore, o del locatore) ed i signori (cognome,
nome, paternità e domicilio delle altre
parti contraenti).

(4) Hanno avuto oppure avranno.

(5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).

(6) Particolareggiata ed estimativa dichiara-
zione delle convenzioni, escluse le indica-
zioni non preordinate al solo scopo della li-
quidazione della tassa (normale 73 del 1907).

(7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

D E N U N Z I A

di contratto verbale di affitto di fabbricati

Il sottoscritt Com.te Ubaldo Valla-
rino fu Giuseppe nella sua qualità
di Presidente dell'I.A.C.P.

dimorante e (2) in Brindisi Via Casimiro

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi o denunzianti (3) ed il

SIG. COLACI GIORGIO

..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) 14 Agosto 19 54

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

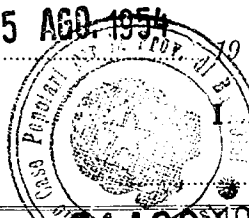
Designazione delle cose locate: Appartamento n.9 al 3° Lotto della
Casa Popolare in Brindisi Via Sicilia

Durata della locazione: dal 14/8/1954 al 10/8/1955

Corrispettivi pattuiti: £.3.000 mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in cseguimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A Brindisi, addì 15 AGO 1954



DENUNZIANTE (7)
Com.te Ubaldo Vallerino

Registrata la presente denuncia, addì 21 AGO 1954 19 54

vol. foglio registro Att. privati, ed esatte lire 18.

(*) Bollo a calendario.



IN PROPRIO

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
(§ 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demaniale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) *Luigi M. Valdo*
Vallarino nella sua qualità
di *Presidente dell' I. A. E. P.*
dimoranti (2) in *Brindisi via Cassimiro*
dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti
convenzioni fra essi o denunzianti e (3) col *sig. Colasi Giorgio*
..... convenzioni che (4) hanno avuto
esecuzione col giorno (5) *20 agosto* 1953

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: *Appart. n.° 9 del 3° lotto delle*
Casa Popolari in Brindisi via Sicilia
Durata della locazione: *dal 20/8/1953 al 10/8/1954*
Corrispettivi pattuiti: *L. 3000 mensili anticipati*

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A *Brindisi*, addì **27 AGO. 1963**

Registrata la presente denuncia, addì **27 AGO. 1963**
vol. foglio registro *AMM. BRINDISI*, ed esatte lire *cento*
al N.° *1415*

(*) Bollo a calendario.

IL PROCURATORE

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti ed anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

o) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le sopratasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse sopratasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 1923, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persona analfabeta od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

di
N. vol. delle denunzie
Art. del campione unico
di 47, ultimo capoverso, della normale n. 45
del Bollettino demenziale 902)

- (1) Cognome, nome e paternità del denunziante o dei denunzianti e indicazione se il denunziante è il locatore o il conduttore
- (2) Dimora di ciascuno.
- (3) Fra essi denunzianti o denunziante in proprio oppure per conto di (cognome, nome, paternità e domicilio del conduttore, o del locatore) ed i signori (cognome, nome, paternità e domicilio delle altre parti contraenti).
- (4) Hanno avuto oppure avranno.
- (5) Giorno, mese ed anno (in tutte lettere).
- (6) Particolareggiata ed estimativa dichiarazione delle convenzioni, escluse le indicazioni non preordinate al solo scopo della liquidazione della tassa (normale 73 del 1907).
- (7) Firma del denunziante o dei denunzianti.

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritti (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell'I. A. C. P.

dimoranti (2) Brindisi Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra esso denunziante (3) ed il

Sig. Colaci Giorgio

convenzioni che (4) hanno avuto

esecuzione col giorno (5) 10 - 8 1963

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. 9/A del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

Durata della locazione: dal 10 - 8 - 1963 al 10 - 8 - 1964

Corrispettivi pattuiti: L. 3.410 - mensili anticipate 46.800

Reddito catastale ~~esclusa la rivalutazione~~ L. 1.560

Fatta la presente denuncia in esequimento degli articoli 79 ed 82 della legge del registro 30 dicembre 1923, n. 3269.

A BRINDISI, addì 27 Agosto 1962

I DENUNZIANTE (7)
IL PRESIDENTE
Com.te Ubaldo G. Vallarino

Registrata la presente denuncia, data 1962 al N. 1962

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire 100.000

IL CASSIERE
(*) Bollo a calendario
CARMINE MAGNANTE

IL DIRETTORE

IL V. DIRETTORE

(Giovanni Galasso)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

.....
c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

In esenzione di tassa e bollo
(art. unico della legge 24-11-1962 n. 1681)

MODULARIO
F. - Tasse - 2

In caso d'uso
è applicabile la tassa
di bollo cui all'art. 9
Legge sul Bollo
(nota)

Esemplare da restituire al denunziante

MOD. 1-bis

Tasse e Imp. Ind. sugli affari

Normale 140 Boll. Uff. 1915

DIREZIONE GENERALE DELLE TASSE E DELLE IMPOSTE INDIRETTE SUGLI AFFARI

UFFICIO DEL REGISTRO

DENUNZIA

di contratto verbale di affitto di fabbricati

I sottoscritt (1) Com.te Ubaldo

VALLARINO nella sua qualità di Presidente

dell' I. A. C. P.

dimorant (2) Brindisi - Via Casimiro, 9

dichiara di avere verbalmente stipulato le seguenti

convenzioni fra ess o denunziant e (3) ed il

Sig. COLACI GIORGIO

hanno avuto
convenzioni che (4) 10 - 8 19 62

esecuzione col giorno (5) 19 62

OGGETTO DELLA CONVENZIONE (6)

Designazione delle cose locate: Appartamento n. del 3° lotto
di Case Popolari nel Comune di BRINDISI

dal 10 - 8 - 1962 al 10 - 8 - 1963

Durata della locazione:

Corrispettivi pattuiti: L. 3710- mensili anticipate

Fatta la presente denuncia in eseguitamento degli articoli 79 ed 82 della legge del
registro 30 dicembre 1923, n. 3275

BRINDISI

A , add 27 Agosto 19 62

DENUNZIANTE (7)

(Comm. Com.te Ubaldo G. Vallarino)

Registrata la presente denuncia, add 23/8/1962 19 al N. 1789

vol. foglio registro Atti privati, ed esatte lire

IL CASSIERE

(*) Bollo a calendario.

IL DIRETTORE

(Dott. Davide Fasano)

Art. 79.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione o risoluzione di affitto di beni immobili, deve farsi in doppio originale sui modelli bollati che vengono venduti dall'Amministrazione ed è firmata dalle parti od anche soltanto dal denunziante. Essa non può contenere altre dichiarazioni all'infuori di quelle richieste dal modello. Uno degli originali è trattenuto dall'Ufficio del Registro e l'altro è restituito al denunziante.

Art. 82.

La denuncia dei contratti verbali di affitto, subaffitto, cessione, retrocessione, risoluzione di affitto di beni immobili e la denuncia delle rinnovazioni o continuazioni delle locazioni di beni immobili per tacita riconduzione, devono essere fatte a cura delle parti interessate entro venti giorni decorrenti da quello in cui il contratto o la sua rinnovazione o continuazione ebbero principio di esecuzione.

Art. 89.

Gli Uffici del Registro competenti a registrare gli atti sono

c) l'Ufficio nel cui distretto sono state poste in essere le scritture private non autenticate ed i contratti verbali soggetti a registrazione in termine fisso.

Art. 101.

La soprattassa per la omessa o ritardata registrazione delle locazioni di beni immobili, fatte per scrittura non autenticata o per contratto verbale, è in ragione di 6 volte la tassa.

Art. 104.

Le soprattasse per ritardata denuncia o registrazione e per ritardato pagamento sono ridotte alla metà del loro ammontare, col minimo di L. 2, qualora si eseguisca il pagamento delle somme dovute prima che sia intimata l'ingiunzione.

Le stesse soprattasse sono inoltre ridotte al decimo, col minimo di L. 2, quando la denuncia, la registrazione ed il pagamento siano eseguiti non oltre i sessanta giorni dalla scadenza dei rispettivi termini.

Estratto dalla tabella degli atti esenti dalla registrazione in termine fisso, ma da registrarsi in caso d'uso (allegato D alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, modificata dalla legge 15 febbraio 1949, n. 33, art. 6).

Art. 42.

Locazioni e conduzioni di beni immobili fatte per scrittura privata o per contratto verbale, qualora il corrispettivo del contratto non ecceda le L. 5000 all'anno.

Estratto della Tariffa della tassa di registro (allegato A alla legge suddetta 30 dicembre 1923, n. 3269, Parte I).

Art. 44.

Locazioni di beni mobili o immobili a tempo determinato, comprese le mezzadrie e colonie senza la comunione dei rischi o con la stipulazione di determinate corrispondenze in danaro o in generi e derrate a carico del colono: sublocazioni, surrogazioni, rinnovazioni, prolungamenti o cessioni di tali locazioni.

Sono soggetti alla tassa proporzionale di cent. 50 per ogni 100 lire.

Estratto dal Regolamento 23 dicembre 1897, n. 549.

Art. 18.

Le dichiarazioni prescritte dalla legge ed eseguite da persone analfabete od impotenti a sottoscrivere saranno firmate da una persona specialmente incaricata di firmare per il dichiarante e da due testimoni.

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

CORPO DELLE FORESTE

UFFICIO REGIONALE DEL

Brindisi

Prot. N. 662

Pos.

VIII. 1/2

Allegati

3

Brindisi

14 SET. 1948

Al Signor Sindaco
Brindisi

14 SET. 1948

Risposta al foglio del

Prot. N.

Pos.

OGGETTO:

Assegnazione alloggio

Facendo seguito alla richiesta avanzata
da questo Comando con nota R-80 del 31-1-48 e
in ottemperanza all'invito rivolto con manifest
to murale di questo Comune allo scopo enunzi
to, si trasmettono alla S.V. i sottelenati:
certificati prodotti dalla Guardia Esposita finis,
per quanto in oggetto specificato:
1) Situazione di famiglia
2) Certificato di residenza
3) " " Combattente

Il Comandante
Comandante del Distamento
(C. Colabelli)

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

Corpo Forestale dello Stato

Brindisi, 24 Luglio 1949

All'Istituto Case Popolari

STAZIONE DI BRINDISI

BRINDISI

Prot. N. 591 Pos. VIII/I/2

Allegati i I -

Risposta al foglio del

Prot. N. Pos.

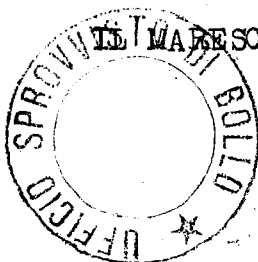
Div. Sez.

OGGETTO: GUARDIA FORESTALE ESPOSITO GIULIO.

Richiesta alloggio.

Con preghiera di esaminare la possibilità di accogliere benevolmente la richiesta contenuta nell'istanza che si trasmette, si assicura che la Guardia ESPOSITO GIULIO, è da più anni in cerca di abitazione perchè quella attualmente in suo possesso è effettivamente priva dei più elementari conforti igienici, come potrà essere accertato in qualsiasi momento da Codesto Istituto.

Fiducioso che la richiesta dell'Esposito verrà presa in benevole considerazione, si ringrazia.



(Carlo Calabro)

REPUBBLICA ITALIANA

Ministero dell'Agricoltura e delle Foreste

Corpo Forestale dello Stato

STAZIONE DI BRINDISI

Brindisi, 24/7/1949. =

All'ISTITUTO CASE POBOLARI

D I

BRINDISI

Prot. N. 59I Pos. VIII/I/2

Allegati N° I

Risposta al foglio del

Prot. N. Pos.

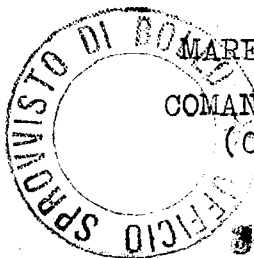
Div. Sez.

OGGETTO: GUARDIA FORESTALE ESPOSITO GIULIO - RICHIESTA
=====

ALLOGGIO. =

Con preghiera di esaminare la possibilità di accogliere benevolmente la richiesta contenuta nell'istanza che si trasmette, si assicura che la Guardia ESPOSITO GIULIO è da più anni in cerca di abitazione perchè quella attualmente in suo possesso è effettivamente priva dei più elementari conforti igienici, come potrà essere accertato in qualsiasi momento da Codesto Istituto. =

Fiducioso che la richiesta dell'Esposito verrà presa in benevole considerazione, si ringrazia.



MARESCIALLO FORESTALE
COMANDANTE LA STAZIONE
(Calabrò Carlo)

31 Maresciallo

(3. Carta)

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

119 GEN. 1962

439 RACCOMANDATA R.R.

Al Sig. COLACI Giovio ✓
Lotto 3° Scala A Int. 9
Via Manna
BRINDISI

Oggetto: Regolarizzazione contabile canone di locazione.

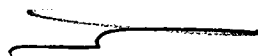
Questo Istituto, per deliberazione Consigliare, con circolare pari oggetto, informava la S.V. che, in sede di redazione del piano finanziario dei canoni di locazione, aveva disposto per l'aggiornamento di detto canone di locazione per ragioni tecnico-contabili e comunicava, quindi, il nuovo canone di fitto dovuto a partire dal 10.10.1961.=

Dalla verifica contabile è risultato che la S.V. a tutt'oggi non ha ottemperato a quanto richiesto e, pertanto, questo Istituto la diffida ad effettuare il pagamento nella misura stabilita in detta circolare, avvertendola che in difetto, suo malgrado, promuoverà la disdetta del contratto di locazione che va a scadere con il 10.8.1962.=

La presente ha valore di diffida a tutti gli effetti di Legge.

IL PRESIDENTE

(Comm.Com.te Ubaldo G.VALLARINO)



P.S.: Si informa con l'occasione che a decorrere dal 10.12.1961 il fitto è di L. 4.483.-, in quanto è intervenuto l'aumento dell'I.G.E. da L.3% a L.3,30%.=

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

-----000000==000000-----

29 AGO. 1967

Prot.N

6374

Brindisi, lì

AL SIG.

COLACI Sergio

3 lotto (P. 164 A/9 - Via Maria, 6

RACCOMANDATA A.R.

BRINDISI

Oggetto: D.P.R. 27.4.1962, n. 23I

In dipendenza della istanza a suo tempo da Ella a
vanzata, tendente ad ottenere il passaggio a riscatto del-
l'alloggio sito in BRINDISI Lotto 3 scala 1/9
Via Maria, 6 a suo tempo assegnatoLe in lo-
cazione semplice, si comunica che il prezzo definitivo di
cessione, anche in relazione alle recenti disposizioni di
legge di cui al D.P.R. 27/4/1962, n. 23I ascende a lire -
- 943.600 -.

Detto importo potrà essere corrisposto in unica
soluzione oppure rateizzato in non oltre 20 anni con rate
mensili costanti al tasso di interesse del 5%.

Pertanto, per poter dare ulteriore corso alla pra-
tica é necessario che la S.V. comunichi con sollecitudine
le determinazioni che intende adottare in ordine a quanto
sopra ed in particolare dovrà precisare, in caso di scelta
di pagamento rateale, il numero degli anni.

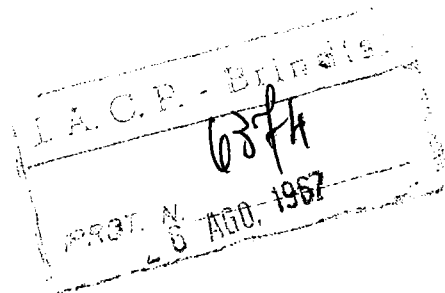
Infine la S.V. terrà presente che per effetto del-
la stessa Legge questo I.A.C.P. non potrà prendere in esa-
me quelle domande che perverranno da inquilini in mora nei
confronti dell'Istituto a qualsiasi titolo.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE

(Gr.Uff.Com.te U.G.VALLARINO)

PA/DV/gg/



ALL'ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI PER LA
PROVINCIA DI:

---BRINDISI---

Il sottoscritto Colaci Giorgio, nato a Melpigna
no (Lecce) il 21 / 4 / 1919, qui residente in via Marsi-
lica N° 6, chiede a codesto Istituto di ottenere il pas-
saggio a riscatto dell'alloggio da lui occupato in lo-
cazione sito in Via Marsica N° 6, letto ai sensi della
legge Art. 26 del A.P.R. 17 / 1 / 1959, N° 2 e ART. 14 e
18, legge 27 / 4 / 1962, N° 231.

Acclude l'assegno di L. 5.000 della Banca Po-
polare rilasciato in data 25/8/67 avente il N°
Brindisi 28/8/67

Con osservanza

Colaci Giorgio

RA
17/31
26.8.1967

L.A.C.P. - Brindisi

659H
PROL. N.

6 SET. 1967

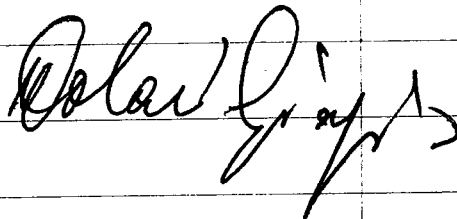
ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI DELLA
PROVINCIA DI:

B r i n d i s i

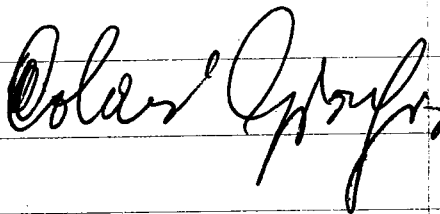
Il sottoscritto Colaci Giorgio fu Giuseppe,
residente e domiciliato in Brindisi via Marsica N° 6/
3° lotto C.P. Scala 9, in risposta alla V/ del 29/8
1967, si onora comunicare a codesto spett/le Istituto
che lo scrivente intende riscattare in un'unica so-
luzione (L.943.600) la casa di abitazione da lui oc-
cupata.

In attesa di un V/ pregiatissimo riscontro,
sentitamente ossequia.

Brindisi 4/9/1967



N.B. lo scrivente fa presente che è in regola coi pa-
gamenti delle mensilità.



Da accertamenti ci risulta che Bolaci Giorgio
di Giuseppe, ha moglie e due figli a carico,
alloggia col suocero Bari Raffaele il quale
ha una famiglia a carico composta di 5 altre
persone, con l'abitazione formata di un vano,
ed uno piccolo a tettoia Lin. 183 Domenico da Brind. 2

Il Bolaci è un ex agente di P. S. dimesso
da tale incarico 5 anni fa, per dimissioni volontarie,
attualmente non esercita nessuna professione, solo
si arrangia in aiuto ai commercianti di frutta e
verdura —

Non ha altri beni di sorta —

Il Sig.ile
Calabrese Carlo

de l'assemblée de la ville de Paris
le 15 Mars 1790
L'assemblée de la ville de Paris
a été informée par son
procureur général
de la délibération
de l'assemblée de la ville
de Paris du 15 Mars
1790
relative à la
vente des biens
nationaux
et a résolu
de se conformer
à la délibération
de l'assemblée
de la ville de Paris
du 15 Mars 1790
relative à la
vente des biens
nationaux

Le 15 Mars 1790
L'assemblée de la ville de Paris



UFFICIO DI BRINDISI
UFFICIO IGIENE

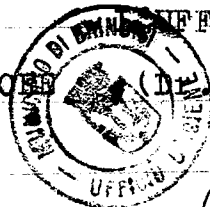
A richiesta dell'interessato questo Ufficio Sanitario ha eseguito un sopralluogo nell'abitazione sita in Brindisi alla Via Vittorio Veneto n°20 di proprietà del Signor Cavallera Pasquale ed abitata dal richiedente Signor Esposito Giulio, constatando che la predetta abitazione è composta di due vani aventi rispettivamente la prima una cubatura di metri 64 e la seconda di metri cubi 48.

I muri perimetrali a un metro di altezza dal pavimento presentano segni di umidità; l'acqua potabile viene condotta dalla pubblica fontana distante circa 150 metri mentre i rifiuti umani vengono prelevati giornalmente dal carro nette.-

Si rilascia il presente per gli usi consentiti dalla legge.-

Brindisi, li 1° giugno 1949.

L'IMPIEGATO ESTENSORE (Dr. Francesco Tranacera)



VISTO:

IL SINDACO

ISTITUTO CASE POPOLARI

BRINDISI

Il sottoscritto, ESPOSITO GIULIO di Giacomo, agente Forestale in servizio presso il Comando Stazione di Brindisi, prega la cortesia di Codesto Istituto compiacersi assegnargli un appartamento nelle Case Popolari di Via Appia, e precisamente quella testè lasciato libero dal Comm. CORRADI CORRADO, sito nel Palazzo che fa angolo con Via Vittorio Veneto, oppure in uno di quelle del Rione "Commenda" in via di costruzione.

All'uopo fa presente, che il sottoscritto è da più anni in cerca di un alloggio, perchè quello attualmente in suo possesso, sito in Via Vittorio Veneto N° 20, e che fa parte di un appartamento che gli venne ceduto provvisoriamente ed a solo titolo umanitario, però da un fittuario, è privo di qualsiasi conforto igienico sanitario, per mancanza di acqua, gabinetto igienico, pozzo nero per gettata, ortale, e per completare l'opera è anche molto umido ed arreca di conseguenza danno alla salute di chi è costretto viverci.

La moglie dello scrivente, per causa dell'umidità della casa, trovasi ora affetta da scompenso cardiaco di origine reumatico, e i suoi due teneri figli,

*trovan allegati
Sintesi di Quintini
Documentazione dei fatti esposti
in un'altra richiesta d'alloggio
presentata al*

a via di respirare l'aria consumata ed imputridita prodotta dai rifiuti umani che rimangono in casa per moltissime ore del giorno in attesa del carro=botte pubblico che passa una volta sola al giorno, e non sempre, crescono gracili e malaticci e quindi è costretto tenerli in costante cure mediche per evitare loro malattie serie.

Fa altresì presente che il sottoscritto appartiene alla categoria dell'impiegati dello Stato ed è anche un combattente di due guerre, regolarmente iscritto e tesserato presso l'Associazione Combattenti e Reduci di questo Capoluogo.

Infine fa presente che il proprietario del suo alloggio, essendo costretto vivere in una stamberga in campagna con la famiglia per mancanza di abitazione, reclama insistentemente la casa e minaccia giustamente di sfrattarlo.

Sicuro di trovare in Codesto Istituto una giusta ed umana comprensione, contrariamente a quanto non ebbe a ricevere con le precedenti istanze scritte e verbali avanzate al Comune, fiducioso ringrazia ed ossequia.

Brindisi, 22/7/1949

(Esposito Giulio)

Via Vittorio Veneto, 20 - Brindisi -

ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
DELLA PROVINCIA DI BRINDISI

N° 852 di prot.
Uff. Segr.

11, 28 Luglio 1950

RACCOMANDATA

OGGETTO: Lottazione 1950 - 1951

A tutti gl'inquilini

Si invita la S.V. a presentarsi a quest'Istituto Autonomo per le Case Popolari della Provincia di Brindisi (Municipio) entro e non oltre il ~~15 agosto p.v.~~ per la stipula del contratto relativo alla locazione per l'anno dal 10.8.1950 al 10.8.1951.

All'atto della presentazione la S.V. deve dimostrare di essere al corrente col pagamento dei fitti e dovrà esibire un assegno bancario per l'ammontare di £.400 quale deposito per spese contrattuali.

Si avverte che non ottemperando all'invito anzidetto la S.V. a termini delle vigenti disposizioni di legge, potrà essere dimessa dall'abitazione entro il mese.

X 10 SET. 1950



IL PRESIDENTE
(Com. Ubaldo Vallarino)

Ubaldo Vallarino

£ 400 -

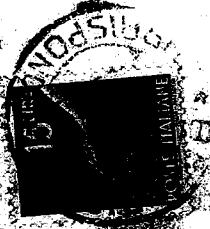
114

RACCOMANDATA

Handwritten signature

ESPOSITO GIULIA

VIA LAZIO - 3° LOTTO 45



ISTITUTO AUTONOMO PER LE CASE POPOLARI
della Provincia di Brindisi

VERBALE DI CONSEGNA

Il sottoscritto _____
assegnatario dell'appartamento n. _____ palazzina _____
alla contrada Commenda, composto di vani _____ oltre
cucina ed accessori, posta a piano _____

D i c h i a r a

di essersi ricevuto in consegna il predetto apparta-
mento in perfette condizioni completo di infissi, ve-
tri, serratura con chiave alle porte interne e n. _____
chiavi per la porta di ingresso, lavandino, vaso per
gabinetto, impianto elettrico completo in tutti i va-
ni e derivazione di acqua.

Il fabbricato è di nuova costruzione.

Contratto n. _____ in data _____

BRINDISI, 21 _____

L'INQUILINO

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

Comparto nuovo n. 1451
2-6011
12/9/50
[Signature]

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

...the ... of ...
...the ... of ...
...the ... of ...

ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI
PER LA PROVINCIA DI BRINDISI

Prot. N. _____

Brindisi, li 27 gennaio 1950

Oggetto: Assegnazione alloggio.

Al Sig. _____

Via _____

C I T T A'

In accoglimento alla istanza presentata a suo tempo
si comunica che Le è stato assegnato un appartamento
composto di _____ vani, oltre gli accessori al rione Com-
menda.

Si invita la S.V. a presentarsi a questo Istituto en-
tro il _____, provvedendo al versamento del-
la somma di L. _____ e precisamente:

- L. _____ per fitto mensile -
- L. _____ per deposito cauzionale -
- L. _____ per canone mensile anticipato consumo acqua -
- L. _____ per deposito spese contrattuali -
- L. _____ per I.G.E. e bolle.

IL PRESIDENTE

(Car. to Ubaldo Vallarino)

In accoglimento alla istanza presentata a suo tempo
si comunica che Le è stato assegnato un appartamento
composto di _____ vani, oltre gli accessori al rione Com-
menda.

the original of the ...
the original of the ...

the original of the ...
the original of the ...

the original of the ...
the original of the ...

the original of the ...
the original of the ...

the original of the ...
the original of the ...

the original of the ...
the original of the ...

the original of the ...
the original of the ...

the original of the ...
the original of the ...

the original of the ...
the original of the ...

the original of the ...
the original of the ...

the original of the ...
the original of the ...

the original of the ...
the original of the ...

the original of the ...
the original of the ...

the original of the ...
the original of the ...

the original of the ...
the original of the ...

the original of the ...
the original of the ...

the original of the ...
the original of the ...

ILL/MO SIGNOR PREFETTO

B R I N D I S I

Scusi del costretto disturbo, ma datosi che tutti i tentativi finora fatti con le Autorità Comunali di Brindisi per ottenere un più umano alloggio sono riusciti vani, lo scrivente, Agente Forestale ESPOSITO GIULIO di Giacomo, da dieci anni in servizio presso il locale Comando Stazione Corpo Forestale dello Stato, prega l'Autorevole cortesia della S. V. III/ma compiacersi intervenire presso la suddetta Autorità onde far ottenere al sottoscritto l'assegnazione di un appartamento nelle nuove Case Popolari del Rione "Commenda", prossime alla consegna.=

All'uopo si onora far presente che il sottoscritto è da più anni in cerca di abitazione perchè quella attualmente in suo possesso - sita in Via Vittorio Veneto 20 - è parte di un modesto appartamento che gli venne ceduto provvisoriamente ed a solo titolo umanitario cinque anni orsono da un fittuario; essa è priva dei più elementari ed indispensabili conforti igienici sanitari per mancanza di acqua - gabinetto igienico - pozzo nero per gettata - ortale e, per completare la già disagiatissima opera, è anche

./.

molto umida ed arreca, di conseguenza, danno alla salute di chi è costretto viverci.=-

La moglie dello scrivente, per causa dell'umidità della casa, trovasi ora affetta da scompenso cardiaco di origine reumatico e, continuando a rimanere in tale ambiente, peggiorerebbe senz'altro le sue già triste condizioni di salute le quali potrebbero sfociare, haimè! madre di due teneri figli, in quelle irreparabili. Anche le condizioni di salute di questi due bambini, a via di respirare l'aria consumata ed imputrida sprigionata dai rifiuti umani che rimangono in casa per moltissime ore in attesa del carrobotte pubblico che passa una sola volta al giorno, e non sempre, non sono buone perchè essi crescono gracili e malaticci e quindi si è costretti tenerli in costanti cure mediche per evitare loro malanni più seri.=-

Fa altresì presente, che il proprietario del suo alloggio, essendo costretto vivere con la famiglia in una casupola di campagna, reclama insistentemente la sua casa e minaccia giustamente di iniziare regolare pratica legale per buttarlo fuori.=-

Lo scrivente ha dovuto con molto rincrescimento notare che molte persone che hanno avanzata istanza per la concessione della casa popolare, hanno avuto

il piacere di vedere la Commissione per gli accertamenti delle loro necessità. Che sia stato loro concesso o meno l'alloggio richiesto è un fatto che è di competenza della predetta Commissione e che allo scrivente poco interessa, ma egli, nonostante avesse avanzato fra i primi domanda di richiesta alloggio, non ha avuto ancora l'onore di constatare che nei suoi riguardi si siano prese le dovute informazioni e nè eseguiti sopralluoghi per gli accertamenti. Ciò fa pensare, naturalmente, che la sua pratica non è stata presa nel minimo esame dalle Autorità competenti e quindi è stata senz'altro scartata a priori.=

Infine, fa presente ancora che il sottoscritto appartiene alla categoria degli impiegati dello Stato ed è anche un combattente di due guerre, ciò che gli dovrebbe dare anche una condizione di preferenza.

La documentazione dei fatti sopra esposti trovasi allegata alla richiesta di alloggio a suo tempo inviata al Signor Sindaco di Brindisi, tramite il suo Comando, con nota N° 80 del 31/I/I948, e successive N° 662 del 14/9/I948, e N° 591 del 24/7/I949; questa ultima diretta all'Istituto Case Popolari con Sede al Comune di Brindisi.=

Per quanto innanzi esposto, il sottoscritto si

1
rivolge alla S. V. III/ma sicuro di trovare una
giusta ed umana comprensione, contrariamente a
quanto non ebbe a ricevere con precedenti istanze
scritte e verbali avanzate direttamente al Comune
ed all'Istituto Case Popolari.-

Fiducioso di un Suo vivo interessamento, senti-
tamente ringrazia ed ossequia.

(Esposito Giulio)

Esposito Giulio

Brindisi, 3 agosto 1949.-

VIA VITTORIO VENETO N° 20 = BRINDISI =
=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=°=



Il Procuratore del Registro

CITTÀ DI BRINDISI

Il Sindaco certifica risultare dal Registro di Popolazione

che la famiglia d

famiglia di Esposito Giulio di Giacomo
Via V. Veneto 20

è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	PATERNITA'	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			Professione
					Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	cafo	Esposito Giulio	Giuseppe	Quindici	16	2	916				Quindici
2	figlio	Esposito	Giuseppe	Molise	16	2	913				Quindici
3	figlio	Esposito	Giuseppe	Quindici	16	2	916				Quindici
4	figlio	Esposito	Giuseppe	Quindici	16	2	916				Quindici

Eventuali annotazioni:

Rilasciata in carta libera per uso

Brindisi, li

6-2-1950



fr. **IL SINDAÇO**

Sam R. Kelly

ASSOCIAZIONE NAZIONALE
fra COMBATTENTI
SEZIONE DI BRINDISI

Il combattente Esposito Paolo di
Giacomo della classe 1914, è iscritto
a questa Associazione con tessera
n° 192802 per l'anno 1948 -
Brindisi 10. 9. 1948 -



Il Commissario Adorandino
(magg. Donato Ciampa)
Cinuf

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA - BRINDISI

Il sottoscritto *Profugo - Reduce* di guerra

con la propria famiglia composta di N. componenti

dichiara di aver ricevuto la somma di Lire a titolo di sussidio

per giorni dal al

Per il sottoscritto L.

» la moglie »

» N. componenti »

Totale L.

Brindisi, addì

Pagato IL TESORIERE

Per quietanza

R. PREFETTURA DI BRINDISI

Visto IL PREFETTO

ENTE COMUNALE DI ASSISTENZA - BRINDISI

Visto IL PRESIDENTE

che la famiglia di V. Vento 20 giugno di giacomo 21

è composta come segue:

N. d'ordine	Grado di parentela	COGNOME E NOME	PATERNITÀ	COMUNE DI NASCITA	Data di nascita			Data di morte			Professione
					Giorno	Mese	Anno	Giorno	Mese	Anno	
1	Capo	Isposito Giulio	Giacomo	Ancorano	16	2	914				guardia forestale
2	moglie	Patino Corstea	Francesco	Melfetta	24	2	913				Caralinga
3	figlio	Isposito Giacomo	Giulio	Brindisi	1	4	944				
4	"	" Francesco	"	"	9	9	944				

Eventuali annotazioni ;

Rilasciata in carta libera per uso

Brindisi, li

8-9-98



IL SINDACO

[Signature]